

STATUTO

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

1. DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1.1. - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "ROMA & PONTOS CONSULTING S.R.L." in sigla "R.P. CONSULTING S.R.L.", soggetto giuridico a direzione, coordinamento e controllo del Consorzio Industriale del Lazio di seguito denominato "Consorzio". La società è costituita ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 13 Lazio del 29/05/1997 e dell'art. 2463 c.c..

1.2. - Sede

La società ha sede legale in Latina.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'estero filiali, succursali tecnico-amministrative, agenzie, uffici di rappresentanza.

1.3. - Oggetto

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività e servizi, anche strumentali all'esercizio di funzioni ed alla cura di interessi pubblici demandati al Consorzio:

- Intera gestione delle infrastrutture e dei servizi alle Aziende, ivi compresa la progettazione, tra le quali strade, fognature, depurazione, acquedotti, rete elettrica, illuminazione, larga banda, cartellonistica, commercio, parcheggi, gallerie di servizi, video-sorveglianza, energia alternativa, co-generazione, APEA (Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate), gestione dei rifiuti e riciclo e quant'altro necessario, anche mediante azioni di general contractor;

- Azioni ed attività relative al rispetto degli obblighi delle Aziende utilizzatrici dei siti industriali riguardo la realizzazione e gestione delle infrastrutture, e corresponsione dell'eventuale quota di co-finanziamento a valere su progetti infrastrutturali, come formalizzati con specifici atti registrati e trascritti a favore del Consorzio; oltre alla predisposizione e gestione dei riparti millesimali per ogni singolo Agglomerato Industriale, in funzione diretta delle destinazioni d'uso urbanistiche e delle volumetrie ammissibili (previste, in corso di realizzazione e realizzate).

La società ha inoltre per oggetto l'esercizio di attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie; servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico; per il perseguimento dello scopo di cui sopra, si prefigge di operare in veste di E.s.co. (Energy Service Company) secondo le direttive del



D.Lgs. n. 115/2008 ovvero di società che fornisce servizi promuovendo il miglioramento dell'efficienza energetica.

In relazione a tale oggetto la società dovrà svolgere, in riferimento all'anno fiscale di competenza, i compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci per oltre l'80% del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento. E' ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

La società ha per oggetto l'attività di asseverazione e di attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa, nonché le attività istruttorie in luogo e a supporto dello Sportello Unico delle Attività Produttive (attività di Agenzia per le Imprese a norma di legge). A tale fine la società potrà svolgere tutte le attività connesse ed accessorie, quali a mero titolo esemplificativo e senza che ciò possa costituire un limite:

- l'ottenimento e il mantenimento dell'accreditamento ministeriale;
- la vigilanza interna e quella sulle strutture convenzionate;
- la stipula di accordi con soggetti esterni che erogino servizi finalizzati alla predisposizione della documentazione di cui deve essere verificata la conformità;
- la fornitura di servizi di informazione, formazione ed aggiornamento del personale interno e delle strutture convenzionate;
- l'assolvimento di tutte le ulteriori funzioni attribuite all'ordinamento.

L'Agenzia inoltre dovrà operare nel rispetto dei requisiti di terzietà ed indipendenza indicati dall'allegato del DPR 159/10 (punto 5). Il tutto nel pieno rispetto della legge e previo ottenimento delle necessarie licenze, autorizzazioni e quant'altro necessario ai fini dell'espletamento delle predette attività.

La società in via strumentale e non prevalente rispetto all'attività principale ed all'esclusivo scopo di conseguire quanto sopra indicato, potrà compiere tutte le operazioni industriali e commerciali, finanziarie (escluse la raccolta del risparmio e l'intermediazione in valori mobiliari), ipotecarie, mobiliari ed immobiliari che la legge consente e che saranno ritenute necessarie ed utili; prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale a favore di terzi; assumere partecipazioni in altre società od imprese

aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dello scopo sociale e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2361 del Codice Civile.

Dette attività complementari dovranno essere svolte nel rispetto delle Leggi Bancarie vigenti e segnatamente legge n. 197/1991 e del D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto non potranno essere mai svolte nei confronti del pubblico ma con Istituti Bancari di ogni tipo al solo fine di assicurare adeguati mezzi finanziari alla società e, comunque, sempre in via non prevalente rispetto alle altre attività.

La società, nell'ambito dell'attuazione dei propri fini istituzionali e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, agisce in piena autonomia nell'individuazione delle attività da compiere, delle relative modalità e delle risorse da impiegare, nella gestione dei fondi e dei finanziamenti, in coerenza con i piani annuali e triennali di programmazione elaborati dal Consorzio.

In ogni caso la società non persegue interessi in conflitto con quelli di ciascuno dei soci pubblici partecipanti.

La società deve altresì trasmettere al Consorzio ogni sei mesi un rapporto sull'andamento della gestione sociale, che illustra lo stato di attuazione del piano e su richiesta di questo fornisce i chiarimenti del caso.

1.4. - Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 cc..

2. CAPITALE SOCIALE E QUOTE

2.1. - Capitale e strumenti finanziari.

Il capitale sociale è fissato in euro 120.000,00 (euro ventimila/00) interamente assunto e sottoscritto dal Consorzio.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti proporzionali eseguiti in denaro, compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

2.2. - Variazioni del capitale

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale



alla partecipazione da ciascuno posseduta.

2.3. - Versamenti e finanziamenti dei soci

Il socio, su richiesta dell'Organo Amministrativo, può provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite e finanziamenti fruttiferi o infruttiferi.

I finanziamenti potranno essere effettuati dal socio a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.

2.4. - Trasferimento delle quote

Le quote (e ogni diritto reale sulle stesse) sono trasferibili a terzi fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge e delle procedure in esse indicati.

Resta stabilito che il formale subingresso di altri soci determinerà la necessità di introdurre le apposite norme di funzionamento della società previste dalla legge e richieste dal caso con il conseguente riequilibrio delle quote stesse.

3. ASSEMBLEA DEI SOCI

3.1. - Competenze dell'assemblea

Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) la distribuzione degli utili;
- c) la nomina e la revoca del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di Amministrazione ed il compenso spettante;
- d) quando previsto dalla legge o dal presente statuto, la nomina del Collegio Sindacale e del Revisore Legale in forma monocratica, al quale è demandato il controllo contabile;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.

L'assemblea delibera:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

3.2. - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno due volte l'anno: per l'approvazione del Bilancio di Previsione e di quello Consuntivo.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente anche fuori della sede della società, ma comunque in Italia, con lettera raccomandata A.R. o P.E.C. da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione potrà altresì essere effettuata mediante posta elettronica certificata o telefax agli indirizzi o numeri telefonici forniti dai soci, sempre almeno otto

giorni prima della data dell'assemblea.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non sono rispettate le formalità suddette purchè sia rappresentato l'intero capitale sociale e presente il Presidente e il Collegio Sindacale, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

3.3. - Partecipazione dell'assemblea

L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione. Il socio può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di cui all'art. 2479 bis c.c., da chi non è amministratore o Collegio Sindacale, dipendente della società o delle società controllate.

Il Presidente della assemblea accerta la regolarità della delega, verifica la regolarità della costituzione, accerta la identità e la legittimazione dei presenti.

3.4. - Costituzione e deliberazioni delle assemblee

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole dell'unico socio Consorzio.

Le deliberazioni adottate dovranno riportare espressamente il parere, non vincolante, del Direttore Tecnico.

4. AMMINISTRAZIONE

4.1. - Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea in seduta ordinaria ed è composto da tre membri, compreso il Presidente e Vice Presidente, scelti tra soggetti muniti di documentata capacità manageriale che hanno una specifica competenza tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti; resta in carica per tre esercizi.

4.2. - Decadenza

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Componente del Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione con apposita deliberazione; l'amministratore è nominato in sostituzione sino al compimento del triennio della carica dell'amministratore cessato.

Il Componente del Consiglio di Amministrazione decaduto dura in carica fino alla nomina del nuovo amministratore ed è competente per l'ordinaria amministrazione. La nomina da parte dell'Assemblea deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data delle dimissioni.

4.3. - Riunioni e deliberazioni

Il Presidente fissa la data e l'ordine del giorno, invitando i Componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Tecnico in qualità di Organo Propositivo e Segretario

Verbalizzante senza diritto di voto, e il Collegio Sindacale al solo scopo consultivo senza potere di voto, per la trattazione delle materie programmatiche indicando il luogo e l'ora, tutte le volte che lo giudichi necessario o ne sia fatta esplicita richiesta dal Consorzio.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o P.E.C. spedita otto giorni prima.

La riunione è comunque validamente costituita anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purchè sia presente il Presidente, la maggioranza dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Tecnico e il Collegio Sindacale, se esiste.

Le riunioni, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che i partecipanti possono essere identificati, che sia consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, consentendo lo scambio dei relativi documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale, redatto dal Direttore Tecnico e congiuntamente firmato con il Presidente.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il Direttore Tecnico in qualità di segretario della riunione.

Le deliberazioni adottate dovranno riportare espressamente il parere, non vincolante, del Direttore Tecnico.

4.4. - Poteri e doveri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione della società ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea ordinaria dei soci.

Alcuni degli stessi poteri possono essere attribuiti dal CdA del Consorzio al Consiglio di Amministrazione, determinandone il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il CdA del Consorzio può chiedere al Presidente che siano fornite informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all'operazione che il Presidente voglia compiere prima che essa sia compiuta.

4.5. - Poteri di rappresentanza

La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente, il quale non può delegare altre persone per procura senza il consenso del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione e formula il relativo Ordine del Giorno. Adotta sotto la propria responsabilità, in caso

di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile. Esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre anni.

I limiti dei poteri del Presidente non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti extra poteri sono pertanto validi salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

4.6. - Compenso del Consiglio di Amministrazione

La remunerazione del Presidente e quella del Vice Presidente e del Componente del Consiglio di Amministrazione è determinata dall'assemblea dei soci al momento della nomina.

4.7. - Direttore Tecnico

Il Consiglio di Amministrazione della società nomina il Direttore Tecnico della società che potrà anche essere individuato tra le risorse umane del Consorzio. Al Direttore Tecnico verrà applicato il contratto da Dirigente del CCNL Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale Ficei.

5. Collegio Sindacale e Revisore Legale

5.1. - Composizione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale

L'assemblea dei soci nomina il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi di cui uno Presidente e da due supplenti, e il Revisore Legale, che debbono essere iscritti nel registro dei revisori. Rimangono in carica per tre esercizi.

Il Collegio Sindacale o un suo componente e il Revisore Legale sono revocabili dall'Assemblea ordinaria dei soci solo per giusta causa, mentre la cancellazione o sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza.

5.2. - Doveri del Collegio Sindacale e del Revisore Legale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza dello statuto, sui principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento così come previsto dall'art. 2403 cc.

Il Revisore Legale svolge le funzioni di controllo contabile di cui all'art. 2409 cc. e s.m.i..

5.3. - Compenso del Collegio Sindacale e del Revisore Legale

La remunerazione dell'Organo Sindacale e del Revisore Legale è determinata dall'assemblea dei soci al momento della nomina.

6. ORGANIZZAZIONE

6.1. - Organizzazione operativa

Per l'organizzazione e l'operatività esecutiva la società, per l'esercizio delle sue funzioni, provvede alla determinazione della dotazione organica nonché all'organizzazione e alla gestione del personale nei limiti

della propria capacità di bilancio. Il personale viene assunto secondo le modalità previste dai dal CCNL Consorzi ed Enti di Sviluppo Industriale Ficei; nel caso di riordini aziendali o cessazioni, ad esso si applicano le disposizioni del CCNL F.I.C.E.I.

7. BILANCIO E UTILI

7.1. - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Presidente procede alla formazione del bilancio a norma di legge, e l'Organo Sindacale, se esiste, con apposita relazione un giudizio sullo stesso.

7.2. - Utili

Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale nonché quanto necessario per il perseguimento delle attività sociali di pubblico interesse, può essere distribuito al socio, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

L'Assemblea può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non è reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, dovrà essere convocata l'assemblea senza indugio per deliberare in merito.

8. NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

FIRMATO: FABRIZIO PORCARI - MARCO DELLE CESE - ALICE FIORLETTA (I.S.)